



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 453/15 S.N.

Roma, 27 aprile 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Indennità di missione e corresponsione del costo del rimborso ferroviario previsto in caso di utilizzazione di mezzo proprio ancorché senza autorizzazione.

Con circolare del 18 marzo 2009, recante “*direttive sugli istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato*”, il Signor Capo della Polizia ha chiarito, in materia di “trattamento di missione” previsto dall’art. 13 del DPR 51/2009, che “*con riferimento al rimborso del costo del rimborso ferroviario previsto in caso di utilizzazione, senza autorizzazione, di mezzo aereo ovvero di altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione (art. 6 comma 1 del d.P.R. n. 170/2007), si precisa che con tale locuzione si intende qualsiasi mezzo che non sia di proprietà dell’Amministrazione, indipendentemente che il richiedente il rimborso sia il proprietario del mezzo stesso*” ed ha aggiunto che “*come noto è rimborsabile il biglietto ferroviario corrispondente alla prima classe*”.

Ebbene, il 19 aprile u.s. 22 Operatori della Polizia Scientifica di vari Uffici d’Italia sono arrivati all’Istituto per Ispettori di Nettuno per frequentare un Corso di Indagini Grafiche il cui termine è previsto per il 29 maggio p.v..

Trattandosi di missione superiore a 30 giorni consecutivi, la corresponsione delle spese di viaggio e della relativa indennità sono di competenza della Scuola di Nettuno la quale ha inteso negare ad un dipendente del GIPS di Padova, che aveva fatto uso di un mezzo proprio per raggiungere la sede della missione, la corresponsione dell’equivalente del biglietto ferroviario corrispondente alla prima classe dei treni che lo stesso avrebbe dovuto utilizzare, specificando che tale rimborso sarebbe avvenuto secondo i “tariffari chilometrici” della Ferrovie dello Stato, in buona sostanza appena € 52,00 a fronte dei dovuti € 100,00.

Ciò premesso, poiché

- non v’è dubbio che tale interpretazione non è corretta ed è assolutamente penalizzante per il personale, nella fattispecie del collega del GIPS di Padova, che si sta vedendo corrisposto un rimborso che non tiene conto nemmeno dei treni (e relativi supplementi) che sono presenti sulla tratta (Padova-Nettuno) che avrebbe dovuto percorrere in caso di utilizzo della rete ferroviaria;
- l’interpretazione della Scuola di Nettuno o di qualche Ufficio del Dipartimento stesso, qualora sia stato questo a dettarla, riduce il valore della norma contrattuale (il richiamato art. 13 DPR 51/2009), garantendo all’Amministrazione un risparmio di spesa a danno dei diritti del personale;
- l’eventuale rimborso in caso di utilizzo del mezzo proprio, non può prescindere da una valutazione delle tipologie di treni che il personale avrebbe potuto utilizzare in relazione anche all’orario di inizio della missione e di rientro dalla stessa;
- in mancanza di una norma specifica, l’attribuzione di un rimborso sulla base del “tariffario chilometrico” dovrebbe far riferimento - come avviene per tutto il restante pubblico impegno e nel settore privato - al tariffario stabilito dall’A.C.I., e non certo a quello delle FF.SS.

si chiede un immediato intervento da parte di codesto Ufficio finalizzato a garantire, per le spese di viaggio inerente la missione in argomento, il pagamento del biglietto ferroviario corrispondente alla prima classe nella misura indicata dal collega del GIPS di Padova.

Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro.

La Segreteria Nazionale del COISP